



CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA

REGOLAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE DI AREZZO – SIENA

Approvato con delibera del Consiglio Camerale n. 44 dell'8 maggio 2019

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI.....PAG. 4

- Art. 1 – Applicazione del regolamento*
- Art. 2 – Norme applicabili al procedimento*
- Art. 3 – Norme applicabili al merito della controversia*
- Art. 4 – Sede dell'arbitrato*
- Art. 5 – Lingua dell'arbitrato*
- Art. 6 – Deposito e trasmissioni degli atti*
- Art. 7 – Termini*

L'INTRODUZIONE DELLA CONTROVERSIA.....PAG. 6

- Art. 8 – Domanda di arbitrato*
- Art. 9 – Memoria di risposta*
- Art. 10 – Domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzi*

IL TRIBUNALE ARBITRALE.....PAG. 7

- Art. 11 – Numero degli arbitri*
- Art. 12 – Elenco degli Arbitri*
- Art. 13 – Nomina degli Arbitri*
- Art. 14 – Nomina degli arbitri nell'arbitrato con pluralità di parti*
- Art. 15 – Criteri di nomina degli Arbitri*
- Art. 16 – Controversie connesse*
- Art. 17 – Accettazione degli Arbitri*
- Art. 18 – Dichiarazione di indipendenza e conferma degli arbitri*
- Art. 19 – Ricusazione degli Arbitri*
- Art. 20 – Sostituzione degli Arbitri*

IL PROCEDIMENTO..... PAG. 11

- Art. 21 – Costituzione del Tribunale arbitrale*
- Art. 22 – Poteri del Tribunale arbitrale*
- Art. 23 – Ordinanze del Tribunale arbitrale*
- Art. 24 – Udienze*
- Art. 25 – Istruzione probatoria*
- Art. 26 – Consulenza tecnica*
- Art. 27 – Domande nuove*
- Art. 28 – Intervento volontario e chiamata in causa di un terzo*
- Art. 29 – Precisazione delle conclusioni*
- Art. 30 – Transazione e rinuncia agli atti*

IL LODO.....PAG. 14

- Art. 31 – Deliberazione del lodo*
- Art. 32 – Forma e contenuto del lodo*

- Art. 33 – Deposito e comunicazione del lodo*
- Art. 34 – Termine per il deposito del lodo definitivo*
- Art. 35 – Lodo parziale e lodo non definitivo*
- Art. 36 – Correzione del lodo*

LE SPESE DEL PROCEDIMENTO.....PAG. 16

- Art. 37 – Valore della controversia*
- Art. 38 – Spese del procedimento*
- Art. 39 – Versamenti anticipati e finali*
- Art. 40 – Mancato pagamento*

DISPOSIZIONI FINALI.....PAG. 18

- Art. 41 – Conservazione degli atti*
- Art. 42 – Riservatezza*
- Art. 43 – Norma transitoria*

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'attività della Camera Arbitrale di Arezzo - Siena per lo svolgimento di arbitrati richiesti dalle parti in base ad una convenzione di arbitrato (clausola compromissoria o compromesso), redatta in forma scritta, che faccia riferimento alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Arezzo - Siena, ovvero quando le parti ne richiedano l'intervento sottoscrivendo una richiesta di arbitrato.
2. Se le parti non hanno espressamente disposto in modo diverso, tutte le controversie cui l'accordo compromissorio stesso si riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale; si fa luogo invece all'arbitrato libero o irrituale, solo se la volontà delle parti sia stata chiaramente espressa in tal senso nella convenzione arbitrale o nella richiesta di arbitrato.
3. Le controversie che hanno ad oggetto la convenzione di arbitrato, ed in particolare quelle relative alla natura rituale o irrituale dell'arbitrato, sono decise dagli arbitri con lodo vincolante fra le parti.
4. Qualora non esista fra le parti una convenzione di arbitrato, oppure essa non faccia riferimento alla Camera Arbitrale di Arezzo - Siena, la parte che abbia interesse a promuovere un arbitrato davanti alla Camera Arbitrale di Arezzo - Siena può farne richiesta nella domanda di arbitrato, secondo quanto stabilito dall'art. 8; se la risposta della controparte non perviene alla segreteria nel termine, salvo diversa indicazione della parte richiedente, di trenta giorni dalla data in cui la controparte ha ricevuto la domanda, la segreteria informa le parti che l'arbitrato non può avere luogo.
5. La Camera Arbitrale opera attraverso le unità organizzative cui è affidato il Servizio di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, che svolgono i compiti di segreteria sotto la direzione del dirigente camerale ai sensi del presente regolamento.

ART. 2 - NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO ARBITRALE

1. Il procedimento arbitrale è disciplinato dal presente regolamento, in subordine dalle regole fissate di comune accordo dalle parti e, in ulteriore subordine, dalle regole fissate dal Tribunale Arbitrale.
2. In ogni caso, è fatta salva l'osservanza delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale e si osservano i principi del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.

ART. 3 – NORME APPLICABILI AL MERITO DELLA CONTROVERSIA

1. Il Tribunale Arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto se le parti non hanno espressamente previsto che decida secondo equità.
2. Il Tribunale Arbitrale decide secondo le norme scelte dalle parti nella convenzione arbitrale.

ART. 4 - SEDE DELL'ARBITRATO

1. La sede dell'arbitrato è indicata dalle parti a scelta fra le sede legale della Camera di Commercio di Arezzo – Siena ubicata ad Arezzo e quella decentrata ubicata a Siena.
2. Il Tribunale arbitrale, con il consenso delle parti e della segreteria, può stabilire che le udienze o altre attività del procedimento si svolgano in luogo diverso.

ART. 5 - LINGUA DELL'ARBITRATO

1. La lingua dell'arbitrato è scelta di comune accordo dalle parti nella convenzione arbitrale.
2. In difetto di accordo tra le parti, la lingua dell'arbitrato è determinata dal Tribunale Arbitrale. La segreteria indica la lingua in cui devono essere redatti gli atti anteriori a tale determinazione.
3. Il Tribunale Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell'arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell'arbitrato.

ART. 6 - DEPOSITO E TRASMISSIONE DI ATTI E INVIO COMUNICAZIONI

1. Le parti possono depositare presso la segreteria gli atti e i documenti in formato digitale tramite posta elettronica certificata, eleggendo in tal caso domicilio digitale. In caso contrario le parti depositano l'istanza in formato cartaceo: in originale per la Camera Arbitrale e per ciascuna altra parte, in semplice copia per ciascun arbitro.
2. Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la segreteria una copia dei verbali e delle ordinanze emesse anche fuori udienza.
3. Le comunicazioni della segreteria, delle parti, degli arbitri e dei consulenti tecnici, sono eseguite mediante posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante notificazione, trasmissione con lettera raccomandata, telefax, posta elettronica, ovvero con ogni altro mezzo idoneo a garantire la ricezione.

ART. 7 – TERMINI

1. I termini previsti dal regolamento o fissati dalla segreteria o dal Tribunale Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.
2. La segreteria e il Tribunale Arbitrale possono prorogare, prima della loro scadenza, i termini da essi fissati. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per gravi motivi ovvero con il consenso di tutte le parti.
3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
4. Il decorso dei termini è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto.

L'INTRODUZIONE DELLA CONTROVERSIA

ART. 8 - DOMANDA DI ARBITRATO

1. Con le modalità descritte nell'art. 6, colui che promuove la procedura arbitrale deve depositare presso la segreteria la domanda di arbitrato sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura, che deve contenere le indicazioni e la documentazione seguenti:
 - a) il nome e il domicilio delle parti;
 - b) la descrizione della controversia e le domande con l'indicazione del relativo valore;
 - c) la nomina dell'arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;
 - d) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
 - e) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell'arbitrato;
 - f) la procura conferita al difensore, se questo è nominato;
 - g) la convenzione arbitrale, ovvero l'invito alla controparte a dichiarare se accetta l'arbitrato;
 - h) la prova dell'avvenuta trasmissione della stessa alla controparte, nel caso in cui sia l'attore a trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto;
 - i) la scelta della sede territoriale (Arezzo o Siena) per lo svolgimento dell'arbitrato.
2. La segreteria trasmette la domanda di arbitrato al convenuto entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito.

ART. 9 - MEMORIA DI RISPOSTA

1. Con le modalità descritte nell'art. 6, la parte chiamata in causa deve depositare presso la segreteria la memoria di risposta entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato; tale termine può essere prorogato dalla segreteria per giustificati motivi.
2. La memoria di risposta, sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura, deve contenere le indicazioni e la documentazione seguenti:
 - a. il nome e il domicilio del convenuto;
 - b. l'esposizione, anche breve e sommaria, delle difese;
 - c. la nomina dell'arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;
 - d. l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della risposta e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
 - e. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell'arbitrato;
 - f. la procura conferita al difensore, se questo è nominato;
 - g. l'eventuale dichiarazione di accettazione dell'arbitrato.
3. La segreteria trasmette la memoria di risposta all'attore entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito.

4. Ove la parte chiamata in causa non depositi alcuna memoria di risposta, l'arbitrato prosegue in sua assenza.

ART. 10 - DOMANDA RICONVENZIONALE E CHIAMATA IN CAUSA DI TERZI

1. Con la memoria di risposta possono essere proposte domande riconvenzionali, indicandone il valore.
2. In replica alla domanda riconvenzionale, la parte che ha attivato la procedura può depositare presso la segreteria una memoria, con le modalità descritte nell'art. 6, entro trenta giorni dalla ricezione della memoria di risposta. Tale termine può essere prorogato dalla segreteria per giustificati motivi.
3. Entro cinque giorni lavorativi dal deposito, la replica alla domanda riconvenzionale deve essere trasmessa dalla segreteria alla parte che l'ha formulata.
3. L'eventuale chiamata in causa di terzi deve essere effettuata con la memoria di risposta. La segreteria trasmette la memoria di risposta al terzo chiamato in causa entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito. Al terzo chiamato si applica quanto previsto in materia di memoria di risposta.

IL TRIBUNALE ARBITRALE

ART. 11 - NUMERO DEGLI ARBITRI

1. Il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico o da un collegio composto da un numero dispari di arbitri.
2. In assenza di un accordo delle parti sul numero degli arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico. Tuttavia, la segreteria può deferire la controversia ad un collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.
3. Se la convenzione arbitrale prevede un collegio arbitrale senza indicare il numero dei membri, il Tribunale Arbitrale è composto da tre membri.
4. Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto dal numero dispari di arbitri superiore a quello previsto nella convenzione.

ART. 12 – ELENCO DEGLI ARBITRI

1. La segreteria provvede alla formazione ed alla tenuta dell'elenco degli arbitri operanti presso la Camera Arbitrale di Arezzo e Siena, nel quale sono iscritti a richiesta gli avvocati, i dottori commercialisti o esperti contabili ed i notai, iscritti ai relativi ordini professionali ed effettivamente esercenti la professione da almeno 5 anni. Qualora si verificano particolari esigenze, la segreteria può includere nell'elenco esperti dotati di altra specifica competenza. L'elenco è pubblico e gli iscritti sono tenuti all'osservanza del Codice Deontologico, che costituisce allegato del presente regolamento (Allegato 1).
2. La Camera arbitrale può disporre, con determinazione del dirigente camerale competente, la cancellazione dall'elenco dell'iscritto che risulti responsabile di gravi fatti comportanti

l'inidoneità all'esercizio delle funzioni arbitrali. La determinazione di cancellazione non può prescindere dall'avvenuta audizione dell'interessato, che ha carattere strettamente riservato.

3. L'iscrizione nell'elenco avviene su richiesta formale dell'interessato corredata dalla documentazione relativa a :
 - a) titoli di studio posseduti;
 - b) esperienza professionale, attività svolta in pubblici uffici o nella libera professione;
 - c) esperienze acquisite in materia arbitrale;
 - d) partecipazione a corsi di formazione per arbitri;
 - e) pubblicazioni in materie giuridiche o tecniche;
 - f) dichiarazione di accettazione del regolamento della Camera Arbitrale, nonché delle spese e degli onorari dovuti per i servizi di arbitrato, secondo la tariffa allegata al presente regolamento (Allegato 2);
 - g) dichiarazione di impegno all'osservanza del Codice Deontologico.

ART. 13 - NOMINA DEGLI ARBITRI

1. Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale.
2. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, l'arbitro è nominato dal dirigente a cui fa capo la Camera Arbitrale fra gli iscritti nell'apposito elenco degli arbitri operanti presso la Camera Arbitrale di Arezzo – Siena, di cui al successivo articolo.
3. Se le parti hanno stabilito di nominare l'arbitro unico di comune accordo senza indicare un termine, tale termine viene assegnato dalla segreteria. Se l'accordo tra le parti non viene raggiunto, l'arbitro unico è nominato dal Dirigente a cui fa capo la Camera Arbitrale.
4. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il collegio arbitrale è così nominato:
 - a) ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede nel termine fissato, l'arbitro è nominato dal dirigente a cui fa capo la Camera Arbitrale;
 - b) il presidente del Tribunale Arbitrale è nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle parti; se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti o, in mancanza, assegnato dalla segreteria, il presidente è nominato dal dirigente a cui fa capo la Camera Arbitrale.
5. Se le parti hanno diversa nazionalità o domicilio in Stati diversi, il dirigente a cui fa capo la Camera Arbitrale nomina quale arbitro unico o quale presidente del Tribunale Arbitrale una persona di nazionalità terza, salva diversa e concorde indicazione delle parti.
6. Se l'arbitrato è disciplinato dall'art. 34 del d.lgs. 5/2003, ed in ogni altro caso in cui per previsione di legge è obbligatorio deferire ad un terzo la nomina di uno o più arbitri, a tutte le nomine necessarie provvede il dirigente a cui fa capo la Camera Arbitrale.

ART. 14 - NOMINA DEGLI ARBITRI NELL'ARBITRATO CON PLURALITA' DI PARTI

1. Quando le parti siano più di due e manchino o siano inidonee le pattuizioni delle parti sulla costituzione dell'organo arbitrale, oppure le parti non riescano a costituire l'organo arbitrale

entro il termine previsto per la risposta alla domanda di arbitrato, il dirigente cui fa capo la Camera Arbitrale stabilisce, per quanto occorra, il numero e le modalità di nomina degli arbitri e può provvedere direttamente alla loro nomina, ove le parti non vi abbiano proceduto entro il termine loro assegnato.

ART. 15 – CRITERI DI NOMINA DEGLI ARBITRI

1. Per ciascun arbitro la segreteria provvede a predisporre una scheda, relativa sia alla competenza professionale posseduta (titoli di studio e professionali, specializzazioni eventualmente possedute, attività professionale), sia alla competenza tecnica in materia di arbitrato (corsi frequentati, procedure gestite). L'arbitro annualmente deve provvedere all'aggiornamento del proprio fascicolo e della propria scheda dando comunicazione delle variazioni intervenute. La scheda deve indicare l'opzione del mediatore riguardo alla disponibilità ad operare sulla sede legale di Arezzo, sulla sede secondaria di Siena o su entrambe le sedi.
2. La segreteria raggruppa per categorie i mediatori iscritti tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale.
3. La scelta dell'arbitro da nominare avviene, garantendo la turnazione, in base ai seguenti criteri, in ordine di importanza:
 - titoli professionali posseduti, desunti dal curriculum vitae;
 - frequenza di corsi di formazione e/o aggiornamento per arbitri;
 - pregressa esperienza in procedure arbitrali

ART. 16 – CONTROVERSIE CONNESSE

1. Qualora, prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, siano proposte controversie tra loro connesse, la segreteria, considerate le caratteristiche delle controversie e tenuto conto delle norme applicabili al procedimento, può stabilire che i relativi procedimenti siano affidati al medesimo organo arbitrale, su accordo delle parti, autorizzando la riunione dei procedimenti affinché le controversie siano decise con unico lodo.

ART. 17 - ACCETTAZIONE DEGLI ARBITRI

1. La segreteria comunica agli arbitri la loro nomina. Gli arbitri devono trasmettere alla segreteria per iscritto la dichiarazione di accettazione della nomina e del regolamento entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.

ART. 18 - DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E CONFERMA DEGLI ARBITRI

1. Con la dichiarazione di accettazione gli arbitri devono trasmettere alla segreteria la dichiarazione di indipendenza.
2. Nella dichiarazione di indipendenza l'arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:
 - a. qualunque relazione con le parti o i loro difensori rilevante in relazione alla sua imparzialità e indipendenza;

- b. qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;
 - c. qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.
3. La segreteria trasmette copia della dichiarazione di indipendenza alle parti. Ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scritte alla segreteria, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione.
 4. Decorso il termine previsto dal comma 3, l'arbitro è confermato dalla segreteria se ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza rilievi e se le parti non hanno comunicato osservazioni.
 5. La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale fino alla sua conclusione, se ciò si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta della segreteria.

ART. 19 - RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI

1. Ciascuna parte può depositare una istanza motivata di ricusazione degli arbitri per i motivi previsti dal codice di procedura civile, nonché per ogni altro motivo idoneo a porre in dubbio la loro indipendenza o imparzialità.
2. L'istanza deve essere depositata presso la segreteria entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla conoscenza del motivo di ricusazione.
3. L'istanza è comunicata agli arbitri e alle altre parti dalla segreteria che assegna loro un termine per l'invio di eventuali osservazioni.
4. Le altre parti possono, entro dieci giorni dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma precedente, proporre istanza di ricusazione incidentale, anche se è già trascorso il termine per proporre istanza di ricusazione in via principale.
5. Sull'istanza di ricusazione decide la Camera arbitrale con determinazione dirigenziale.

ART. 20 - SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI

1. L'arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:
 - a. l'arbitro rinuncia all'incarico dopo aver accettato;
 - b. l'arbitro non è confermato;
 - c. la segreteria accoglie l'istanza di ricusazione proposta nei confronti dell'arbitro;
 - d. la segreteria rimuove l'arbitro per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento al Tribunale Arbitrale o per altro grave motivo;
 - e. l'arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.
2. La segreteria sospende il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dal comma 1.
3. Il nuovo arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l'arbitro da sostituire. Se la parte non vi provvede entro i termini di cui all'art. 12, oppure l'arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo arbitro è nominato dal dirigente cui fa capo la Camera arbitrale.

4. La segreteria determina l'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.
5. In caso di sostituzione dell'arbitro, il nuovo Tribunale Arbitrale può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento.

IL PROCEDIMENTO

ART. 21 - COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

1. La segreteria trasmette agli arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che è stato versato il fondo iniziale.
2. Gli arbitri si costituiscono in Tribunale Arbitrale entro venti giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla segreteria. Tale termine può essere prorogato dalla segreteria per giustificati motivi.
3. La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri. Il verbale indica la sede e la lingua dell'arbitrato e fissa le modalità e i termini relativi alla prosecuzione del procedimento.
4. Se ha luogo la sostituzione di arbitri dopo che il Tribunale Arbitrale si è costituito, la segreteria trasmette ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La costituzione del nuovo Tribunale Arbitrale ha luogo ai sensi dei commi 2, 3 e 4.

ART. 22 - POTERI DEL TRIBUNALE ARBITRALE

1. In qualunque momento del procedimento, il Tribunale Arbitrale può tentare di comporre la controversia e può invitare le parti a svolgere il tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio. Il provvedimento con cui il Tribunale Arbitrale dispone l'esperimento del tentativo di conciliazione sospende i termini per l'emissione del lodo fino alla conclusione del tentativo stesso, per un massimo di 60 giorni salvo diverso accordo delle parti.
2. Il Tribunale Arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che siano consentiti dalle norme applicabili al procedimento. La parte che, prima dell'inizio del procedimento arbitrale o nel corso di esso, ottenga dall'autorità giudiziaria un provvedimento cautelare, deve darne sollecita notizia alla segreteria, la quale ne informa prontamente il Tribunale Arbitrale e, ove del caso, l'altra parte.
3. Il Tribunale Arbitrale investito di più procedimenti pendenti può disporre la loro riunione, se li ritiene oggettivamente connessi.
4. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, il Tribunale Arbitrale può disporre la separazione, qualora essa sia opportuna, tranne che le domande proposte debbano essere unitariamente decise.
5. Il Tribunale Arbitrale può prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per regolarizzare la rappresentanza o l'assistenza delle parti.

ART. 23 – ORDINANZE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

1. Salvo quanto previsto per il lodo, il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza.
2. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri.
3. Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal solo presidente del Tribunale Arbitrale.
4. Le ordinanze del Tribunale Arbitrale sono revocabili.
5. L'ordinanza, con la quale l'arbitro solleva la questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, è depositata insieme al fascicolo di arbitrato presso la segreteria della Camera Arbitrale. La segreteria trasmette l'ordinanza e il fascicolo alla Corte Costituzionale, e notifica l'ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della Giunta Regionale, a seconda che la questione riguardi una norma statale o regionale. L'ordinanza, sempre a cura della segreteria, è notificata altresì ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ovvero, se si tratta di norma regionale, al Presidente del Consiglio Regionale interessato.
6. Se l'ordinanza non è stata emessa in udienza, essa è comunicata alle parti con le modalità di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

ART. 24 – UDIENZE

1. Le udienze sono fissate dal Tribunale Arbitrale d'intesa con la segreteria e comunicate alle parti con congruo preavviso.
2. Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura.
3. Se una parte è assente all'udienza senza giustificato motivo, il Tribunale Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all'udienza. Se rileva irregolarità nella convocazione, il Tribunale Arbitrale provvede a una nuova convocazione.
4. Le udienze del Tribunale Arbitrale sono accompagnate dalla redazione di un verbale. Il Tribunale Arbitrale può disporre che la redazione del verbale sia sostituita, anche parzialmente, da registrazione con riserva di successiva trascrizione.
5. Se lo ritiene opportuno, il Tribunale Arbitrale può fissare un'udienza preliminare, destinata a determinare con le parti i tempi ed i luoghi di svolgimento del processo arbitrale.
6. Se le norme applicabili al procedimento consentono agli arbitri l'emanazione di provvedimenti cautelari, e sussistono ragioni di urgenza, il Tribunale Arbitrale fissa un'udienza per la discussione dell'istanza. In casi di eccezionale urgenza, il Tribunale Arbitrale può concedere il richiesto provvedimento cautelare senza la preventiva instaurazione del contraddittorio, fissando un'udienza per la conferma dello stesso.

ART. 25 – ISTRUZIONE PROBATORIA

1. Il Tribunale Arbitrale può disporre l'interrogatorio delle parti, ed assumere d'ufficio o su istanza di parte tutti i mezzi di prova che non siano esclusi da norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
2. Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
3. Il Tribunale Arbitrale può delegare ad un proprio membro l'assunzione delle prove ammesse.
4. Ove il Tribunale Arbitrale richieda l'ordine di comparizione del testimone, la parte più diligente provvede al deposito dell'ordinanza nella cancelleria del Tribunale della sede dell'arbitrato, e cura le successive incombenze.
5. L'ordinanza del Presidente del Tribunale è depositata dalla parte più diligente presso la segreteria, che ne cura la trasmissione agli arbitri ed alle altre parti, e provvede agli altri adempimenti eventualmente necessari.

ART. 26 - CONSULENZA TECNICA

1. Il Tribunale Arbitrale può nominare uno o più consulenti tecnici d'ufficio.
2. Il consulente tecnico d'ufficio ha i doveri imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricsuzione prevista per gli arbitri.
3. Il consulente tecnico d'ufficio deve consentire alle parti di assistere direttamente o tramite i loro difensori alle operazioni di consulenza tecnica.
4. Se sono nominati consulenti tecnici d'ufficio, le parti possono designare dei consulenti tecnici di parte. Le operazioni di consulenza tecnica cui hanno assistito i consulenti tecnici designati dalle parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.

ART. 27 - DOMANDE NUOVE

1. Il Tribunale Arbitrale decide sul merito delle domande nuove proposte dalle parti nel corso del procedimento, in presenza di una delle seguenti condizioni:
 - a. la parte, contro la quale la domanda è proposta, dichiara di accettare il contraddittorio o non propone eccezione di inammissibilità preliminarmente ad ogni difesa sul merito, e il Tribunale Arbitrale non rifiuta espressamente la decisione;
 - b. la nuova domanda è oggettivamente connessa con una di quelle pendenti nel procedimento.
2. In ogni caso, il Tribunale Arbitrale consente alle altre parti di rispondere per iscritto alle domande nuove, fissando all'uopo congrui termini.

ART. 28 - INTERVENTO VOLONTARIO E CHIAMATA IN CAUSA DI UN TERZO

1. Con le modalità descritte nell'art. 6, il terzo che interviene volontariamente nel procedimento proponendo una domanda, deve depositare presso la segreteria il relativo atto osservando quanto prescrive l'art.8 in materia di contenuti della domanda. La segreteria trasmette l'atto di intervento alle parti ed agli arbitri.

2. Qualora la domanda proposta con l'atto di intervento non sia compresa nell'ambito di efficacia della convenzione di arbitrato, la segreteria assegna alle parti ed agli arbitri un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni per esprimere il proprio consenso. Ove entro il termine fissato non pervenga alla segreteria il consenso delle parti e degli arbitri, la segreteria avverte il terzo che il suo intervento è improcedibile.
3. Il terzo, che interviene volontariamente nel processo senza proporre una domanda, deve depositare presso la segreteria un atto avente il contenuto di cui all'art. 9 del presente Regolamento. La segreteria provvede ai sensi del predetto articolo.
4. L'ordinanza, con la quale il Tribunale Arbitrale dispone la chiamata in causa del terzo nelle ipotesi in cui lo consentono le norme applicabili al procedimento, è trasmessa dalla segreteria al terzo entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito.

ART. 29 – PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

1. Quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, il Tribunale Arbitrale dichiara la chiusura dell'istruzione e invita le parti a precisare le conclusioni.
2. Se lo ritiene opportuno o se una parte lo richiede, il Tribunale Arbitrale fissa un termine per il deposito di memorie conclusionali. Il Tribunale Arbitrale può, inoltre, fissare ulteriori termini per memorie di replica e un'udienza di discussione finale.
3. Dopo l'invito del Tribunale Arbitrale a precisare le conclusioni, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie.
4. I commi precedenti si applicano anche nell'ipotesi in cui il Tribunale Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente alla controversia oggetto di tale lodo.

ART. 30 - TRANSAZIONE E RINUNCIA AGLI ATTI

1. Le parti o i loro difensori comunicano alla segreteria la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, esonerando il Tribunale Arbitrale, se già costituito, dall'obbligo di pronunciare il lodo.

IL LODO

ART. 31 - DELIBERAZIONE DEL LODO

1. Il lodo è deliberato dal Tribunale Arbitrale a maggioranza di voti. La conferenza personale degli arbitri è necessaria solo se una delle parti o uno degli arbitri lo richiede, oppure le norme applicabili al procedimento lo impongono.

ART. 32 - FORMA E CONTENUTO DEL LODO

1. Il lodo è redatto per iscritto in originale informatico e contiene:
 - a) l'indicazione degli arbitri, delle parti e dei loro difensori;
 - b) l'indicazione della convenzione di arbitrato;

- c) l'indicazione della natura rituale o irrituale del lodo, se il procedimento è soggetto alla legge italiana, se la decisione è stata presa secondo diritto o equità;
 - d) l'indicazione della sede dell'arbitrato;
 - e) l'indicazione delle domande proposte dalle parti;
 - f) l'esposizione dei motivi della decisione;
 - g) il dispositivo;
 - h) la decisione sulle spese del procedimento con riferimento alla liquidazione compiuta dalla segreteria, sulle spese di difesa e sulla ripartizione di tali spese tra le parti;
 - i) la data, il luogo e le modalità della deliberazione.
2. Il lodo è sottoscritto digitalmente da tutti i membri del Tribunale Arbitrale o dalla maggioranza di essi. In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto dell'impedimento o del rifiuto degli arbitri che non sottoscrivono.
 3. Di ogni sottoscrizione devono essere indicati il luogo e la data. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi.
 4. La segreteria segnala al Tribunale Arbitrale, che abbia richiesto alla Camera arbitrale l'esame di una bozza del lodo prima della sua sottoscrizione, l'eventuale mancanza dei requisiti formali richiesti da questo articolo.

ART. 33 - DEPOSITO E COMUNICAZIONE DEL LODO

1. Il Tribunale Arbitrale deposita digitalmente il lodo presso la segreteria.
2. Entro 10 gg. dal deposito del lodo la segreteria avverte le parti assegnando loro un termine perentorio per il pagamento di quanto ancora dovuto. Il lodo viene consegnato alle parti solo successivamente al versamento del saldo.

ART. 34 - TERMINE PER IL DEPOSITO DEL LODO DEFINITIVO

1. Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la segreteria il lodo definitivo entro centottanta giorni dalla sua costituzione, ponendo fine al procedimento.
2. Il termine previsto dal comma 1 può essere prorogato dalla segreteria per giustificati motivi o quando vi sia il consenso scritto delle parti.
3. Il termine previsto dal comma 1 è sospeso dalla segreteria, oltre che nei casi espressamente previsti dal Regolamento, in presenza di altro giustificato motivo.

ART. 35 - LODO PARZIALE E LODO NON DEFINITIVO

1. Il Tribunale Arbitrale pronuncia un lodo parziale quando definisce solo una o alcune delle controversie cumulate nel procedimento.
2. Il Tribunale Arbitrale pronuncia un lodo non definitivo quando risolve una o più questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, e in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il Tribunale Arbitrale dispone con ordinanza la prosecuzione del procedimento.

4. Il lodo parziale e il lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la facoltà degli arbitri di richiedere proroga alla segreteria.
5. Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa. Il lodo parziale contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa solo se, nei confronti di alcune delle parti, definisce la controversia.

ART. 36 - CORREZIONE DEL LODO

1. Il lodo è soggetto a correzione.
2. L'istanza di correzione deve essere depositata presso la segreteria che la trasmette al Tribunale Arbitrale. Il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza, sentite le parti, entro un mese dal ricevimento dell'istanza di correzione.

LE SPESE DEL PROCEDIMENTO

ART. 37 - VALORE DELLA CONTROVERSIA

1. Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese di procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti.
2. La segreteria determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e del Tribunale Arbitrale.
3. In ogni fase del procedimento la segreteria, a richiesta di una delle parti, può suddividere il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna parte e richiedere a ciascuna parte gli importi correlati a tali domande.

ART. 38 - SPESE DEL PROCEDIMENTO

1. Le spese di arbitrato comprendono l'onorario del Tribunale Arbitrale, le spese amministrative ed eventuali spese di consulenza. La liquidazione finale delle spese del procedimento è disposta dalla segreteria, prima del deposito del lodo.
2. Il provvedimento di liquidazione disposto dalla segreteria è comunicato al Tribunale Arbitrale, che lo menziona nella decisione sulle spese contenuta nel lodo. La liquidazione disposta dalla segreteria non pregiudica la decisione del Tribunale Arbitrale in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese tra le parti.
3. Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, la liquidazione delle spese di procedimento è disposta dalla segreteria.
4. Le spese di procedimento sono composte dalle seguenti voci:
 - a) onorari della Camera Arbitrale;
 - b) onorari del Tribunale Arbitrale;
 - c) onorari dei consulenti tecnici d'ufficio;
 - d) rimborsi spese degli arbitri, quantificati forfettariamente nell'importo corrispondente al 15% dei rispettivi compensi o onorari netti;

- e) rimborsi spese per consulenti tecnici d'ufficio stabiliti dagli arbitri.
5. Gli onorari della Camera Arbitrale per l'amministrazione del procedimento sono determinati in base al valore della controversia secondo la tariffa delle spese e degli onorari dovuti per i servizi arbitrali (Allegato 2).
 6. Gli onorari del Tribunale Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia e secondo la tariffa di cui sopra. Nella determinazione degli onorari del Tribunale Arbitrale la segreteria tiene conto dell'attività svolta, della complessità della controversia, della rapidità del procedimento e di ogni altra circostanza. Possono essere determinati onorari differenziati per i singoli membri del Tribunale Arbitrale.
 7. Gli onorari dei consulenti tecnici d'ufficio sono determinati dagli arbitri con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.

ART. 39 - VERSAMENTI ANTICIPATI E FINALI

1. Dopo il deposito della domanda di arbitrato e della memoria di risposta, la segreteria può richiedere alle parti un fondo iniziale a titolo di anticipo sugli onorari del Tribunale Arbitrale e fissa il termine per i relativi versamenti.
2. La segreteria può richiedere alle parti successive integrazioni del fondo iniziale in relazione all'attività svolta ovvero in caso di variazione del valore della controversia e fissa il termine per i versamenti.
3. Gli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 sono richiesti a tutte le parti in eguale misura se la segreteria definisce un unico valore di controversia, calcolato sommando le domande di tutte le parti ovvero sono richiesti a ciascuna parte in quote differenti in ragione del valore delle rispettive domande.
4. Ai fini della definizione delle spese dovute, la segreteria può considerare più parti come un'unica parte tenendo conto della omogeneità degli interessi delle parti in questione.

ART. 40 - MANCATO PAGAMENTO

1. Se una parte non versa l'importo richiesto, la segreteria può richiederlo all'altra parte e fissare un termine per il pagamento ovvero può, se non lo abbia già stabilito in precedenza, suddividere il valore della controversia e richiedere a ciascuna parte un importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando un termine per il pagamento.
2. In ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato, la segreteria può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dalla segreteria, verificato l'adempimento.
3. Decorsi due mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2 senza che il versamento sia eseguito dalle parti, la segreteria può dichiarare l'estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 41 – CONSERVAZIONE DEGLI ATTI

1. La segreteria restituisce il proprio fascicolo a ciascuna delle parti entro sei mesi dalla cessazione del processo arbitrale.
2. Il fascicolo di ufficio è conservato dalla segreteria per dieci anni.
3. Su richiesta di parte, la segreteria rilascia copie conformi dell'originale del lodo depositato presso la segreteria stessa. Se la parte lo richiede, la copia è fatta autenticare da un notaio.

ART. 42 – RISERVATEZZA

1. La Camera Arbitrale, il Tribunale Arbitrale, i consulenti tecnici, le parti ed i loro difensori sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia o informazione relativa al procedimento.
2. Il lodo non può essere pubblicato se le parti abbiano manifestato volontà contraria. In ogni caso, la pubblicazione del lodo deve essere effettuata con modalità che escludano l'individuazione delle parti, salvo che le stesse vi consentano.

ART. 43 – NORMA TRANSITORIA

1. In via di prima applicazione del regolamento, con riferimento agli arbitri che operavano presso le Camere di Commercio di Arezzo e di Siena, iscritti nei relativi elenchi alla data del 12.11.2018, l'iscrizione nell'elenco degli arbitri della Camera arbitrale di Arezzo - Siena avviene d'ufficio, previo aggiornamento del fascicolo e della scheda personale.

* * * * *

ALLEGATI

- Allegato 1 - Codice Deontologico per gli arbitri che operano presso la Camera Arbitrale di Arezzo - Siena
- Allegato 2 - Tariffa delle spese e degli onorari dovuti per i servizi arbitrali